

Codice A1617A

D.D. 11 ottobre 2023, n. 733

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione modifiche ed adattamenti morfologici per la realizzazione di viabilità forestale in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Monastero di Lanzo, Pessinetto e Ceres, precedentemente autorizzata con la D.D. n. 1806/DA1813B in data 22/05/2019. Richiedente: Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla -Costa.



ATTO DD 733/A1617A/2023

DEL 11/10/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione modifiche ed adattamenti morfologici per la realizzazione di viabilità forestale in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Monastero di Lanzo, Pessinetto e Ceres, precedentemente autorizzata con la D.D. n. 1806/DA1813B in data 22/05/2019.

Richiedente: Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana (C.F. 92032390012).

Visti:

- la D.D. n. 1806/DA1813B in data 22/05/2019 con la quale è stata autorizzata la realizzazione di nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas, con prescrizioni;
- la D.D. n. 1598/DA1813B in data 19/06/2020 con la quale il Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana, a conclusione della fase di valutazione del progetto esecutivo, è stata confermata l'ammissione al regime di aiuti previsto dalla Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte per la realizzazione di nuova viabilità forestale a servizio di superfici forestali nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas;
- l'istanza pervenuta in data 05/06/2023, protocollo in ingresso n. 78882, presentata dal Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana (C.F. 92032390012) volta ad ottenere l'autorizzazione per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas;
- la comunicazione di avvio del procedimento e richiesta integrazioni, prot. n. 81738 del 08/06/2023;
- la comunicazione pervenuta in data 01/08/2023, protocollo in ingresso n. 107853, con la quale il tecnico incaricato dal citato Consorzio, geom. Renzo Alessandro Rollero, ha trasmesso gli

elaborati progettuali ad integrazione dell'istanza;

- la nota prot. n. 107864/DA1617A del 01/08/2023 con cui questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde.

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della l.r. 45/1989 e s.m.i. sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione.

Visto il verbale in data 06/10/2023 a firma dei Funzionari di questo Settore, dott. for. Guido Bogo e dott. for. Giacomo Furlan, incaricati dell'istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dal Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana (C.F. 92032390012) per autorizzare l'introduzione delle modifiche e degli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte, i Funzionari incaricati hanno evidenziato che:

- le modifiche ed adattamenti al progetto autorizzato sono soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989 e rientrano nella categoria di opere individuate all'art. 64 della l.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8, Allegato A della l.r. n. 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- l'intervento rientra tra quelli ammessi agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.4 del P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte, limitatamente al tratto principale che collega la località Cresto alle località Bernucchio e per la parte del ramo secondario n.2 tra la sezione 1495 e la sezione 2500 (rispettivamente sezioni 1230 e 2500 del progetto ammesso a finanziamento con D.D. n. 1598/A1813B del 19/06/2020);

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- il progetto precedentemente autorizzato ex l.r. 45/1989 e smi con D.D. n. 1806/DA1813B del 22/05/2019 consiste in:

- realizzazione di una strada forestale costituita da un tracciato principale che ha inizio da un tratto viabile proveniente dalla Strada Comunale in località Bernucchio e termina collegandosi all'esistente Strada Comunale in località Cresto, e da tre rami secondari con lo scopo di raggiungere una più ampia superficie boscata;

- la pendenza del versante in corrispondenza del tracciato è stata valutata su valori medi compresi tra il 30% ed il 70%, con generalmente con sistemazione delle sponde in compensazione tra sterro e riporto, mentre nei tratti più acclivi sono previste delle scogliere realizzate con massi e blocchi lapidei reperiti principalmente in loco;

- gli sbancamenti ed i riporti sono stati previsti per quanto possibile sui terrazzamenti esistenti, con particolare riguardo ai manufatti presenti lungo il tracciato (muri di contenimento in pietra a secco);

- le piazzole permanenti destinate al deposito ed alla lavorazione del legname abbattuto sono previste nella parte centrale del tracciato in aree semipianeggianti, mentre nei tratti finali dei rami ciechi è prevista la piazzola di manovra ed inversione (non rappresentate negli elaborati grafici allegati all'istanza);

- il piano viabile viene realizzato in terra battuta, elevandone le caratteristiche fisiche dove necessario (zone umide o con presenza di argilla) mediante la realizzazione di fondo migliorato con misto granulare stabilizzato con legante naturale, o inerbito nei tratti attigui a zone scarsamente boscate;
- il piano viabile avrà principalmente pendenza trasversale del 3% verso valle per permettere la naturale estrazione delle acque meteoriche dalla carreggiata oppure il 3% verso monte in caso di costruzione di canaletta in c.l.s. per la raccolta delle acque;
- nei tratti ove la pendenza longitudinale della pista è inferiore all'8 % è prevista la posa di canalette taglia-acqua trasversali metalliche costituite da un profilo ondulato (tipo guard-rail) annegato in un getto di calcestruzzo con un intervallo di 50 m, tra l'8% ed il 12% l'intervallo sarà pari a 25 m, oltre il 12 % l'intervallo sarà ulteriormente ridotto. Sul lato di valle in corrispondenza delle canalette è prevista la realizzazione di un cumulo di ciottoli debolmente cementati allo scopo di evitare l'erosione della banchina e della scarpata;
- il tracciato in progetto prevede l'intercettazione alcuni impluvi dove sono previsti attraversamenti mediante guadi a corda molle con piano di calpestio realizzato con posizionamento di lastre di pietra, sotto ai quali è prevista la posa di tubazioni in cemento autoportante per lo smaltimento della portata di magra e massicciata in pietra a secco ancorata alle rocce sottostanti;
- con la richiesta di autorizzazione del 05/06/2023 (protocollo in ingresso n. 78882) sono state previste alcune modifiche e adattamenti rispetto al progetto autorizzato con la D.D. n. 1806/DA1813B del 22/05/2019, dettagliatamente elencate e motivate nella “*Relazione tecnica dell'intervento*” dell'Aprile 2023 e nella successiva integrazione, che si possono brevemente riassumere in :
 - modeste variazioni dello sviluppo del tracciato rappresentate negli elaborati grafici di progetto;
 - diversa dislocazione delle piazzole di scambio, manovra e lavorazione;
 - diversa dislocazione, tipologia e consistenza delle opere di contenimento a monte e a valle del tracciato e delle cunette di smaltimento delle acque.
- l'intervento ricade nelle particelle censite al NCT del Comune di Monastero di Lanzo – foglio 21 e 22, nel comune di Pessinetto – foglio 31, 32 e 33 e nel comune di Ceres – foglio 33, dettagliate nell'elaborato cartografico Tavola 1 b “*planimetria catastale*“ del febbraio 2023;
- la superficie interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza, oltre che di prati e prato-pascoli della media montagna, di diverse tipologie forestali diversamente mosaicate, meglio individuate nella carta forestale allegata all'istanza, e sinteticamente rappresentate da: faggeta oligotrofica governata a ceduo, boscaglie pioniera d'invasione di ex coltivi e pascoli abbandonati rappresentate da Acero-tiglio-frassineti e da Betuleti con presenza di altre latifoglie, ceduo di castagno a diversi stadi evolutivi;
- nelle aree in esame non è stata rilevata la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale;
- l'introduzione delle modifiche e degli adattamenti morfologici per il completamento dell'intervento comportano una variazione della superficie e dei volumi interessati. In particolare si verifica un incremento della superficie trasformata di circa 6.528 m² per complessivi 38.768 m² interamente boscata, ed un aumento dei volumi di 12.545 m³ per complessivi 29.293 m³, con parziale compensazione tra scavi e riporti, e spandimento in loco del materiale in eccesso nelle aree limitrofe;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto.

Considerato che i Funzionari incaricati ritengono, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione dell'intervento de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa

essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 il Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana (C.F. 92032390012) ad introdurre le modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel verbale in data 06/10/2023, allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta in data 14/09/2023, prot. n. 120969, allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di interesse geologico-geomorfologico e geotecnico nello stesso parere.

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la introduzione delle modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas, sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati all'istanza presentata dal Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la introduzione delle modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas, sulla superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti.

Verificato che il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- dal deposito cauzionale previsto dall'art. 8, comma 1, della l.r. n. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di esenzione di cui al comma 2, dello stesso articolo, in quanto è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte;
- dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di deroga previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di un'opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale del territorio;
- dall'obbligo della compensazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009, considerato che l'art. 8, comma 1, del D.lgs. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali.

Ritenuto pertanto di autorizzare il Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana ad introdurre le modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas, precedentemente autorizzata con la D.D. n. 1806/DA1813B del 22/05/2019, nella posizione, con le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate nel verbale dei Funzionari incaricati di questo Settore in data 06/10/2023, e del parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota pervenuta in data 14/09/2023, prot. n. 120969, allegati rispettivamente alla lettera "A" e "B" al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n. 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 63 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n. 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n. 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i

provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;

- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*" il Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana (C.F. 92032390012) con sede in Fraz. Capoluogo, 43 a Monastero di Lanzo (TO) ad introdurre le modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas, precedentemente autorizzata con la D.D. n. 1806/DA1813B in data 22/05/2019, nella posizione, con le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il verbale dei Funzionari incaricati di questo Settore in data 06/10/2023, allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota pervenuta in data 14/09/2023, prot. n. 120969, allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- dal deposito cauzionale previsto dall'art. 8, comma 1, della l.r. n. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di esenzione di cui al comma 2, dello stesso articolo, in quanto è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte;
- dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di deroga previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di un'opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale del territorio;
- dall'obbligo della compensazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009, considerato che l'art. 8, comma 1, del D.lgs. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali;

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe inerenti esclusivamente quanto autorizzato in base all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza

per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate in assenza o in difformità di autorizzazione dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Estensori:

Giacomo Furlan
Guido Bogo

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione di modifiche ed adattamenti morfologici per la realizzazione di una nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo, Pessinetto e Ceres.

Richiedente: Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana (C.F. 92032390012).

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti Funzionari della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, dott. for. Guido Bogo e dott. for. Giacomo Furlan, incaricati dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, dott.sa for. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza pervenuta in data 05/06/2023, protocollo in ingresso n. 78882, presentata dal Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana (C.F. 92032390012) con sede in Fraz. Capoluogo, 43 a Monastero di Lanzo (TO), volta ad ottenere l'autorizzazione di modifiche ed adattamenti morfologici per la realizzazione di una nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, già autorizzata con D.D. n. 1806/DA1813B in data 22/05/2019;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.D. n. 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.";
- l'art. 63 e l'art. 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ";

- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- il D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n. 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla l.r. 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la D.D. n. 1806/DA1813B in data 22/05/2019 con la quale è stata autorizzata la realizzazione di nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas, con prescrizioni;
- la D.D. n. 1598/DA1813B in data 19/06/2020 con la quale il Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana, a conclusione della fase di valutazione del progetto esecutivo, è stata confermata l'ammissione al regime di aiuti previsto dalla Operazione 4.3.4 "*Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali*" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte per la realizzazione di nuova viabilità forestale a servizio di superfici forestali nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas;
- l'istanza pervenuta in data 05/06/2023, protocollo in ingresso n. 78882, presentata dal Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana (C.F. 92032390012) volta ad ottenere l'autorizzazione per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas;
- la comunicazione di avvio del procedimento e richiesta integrazioni, prot. n. 81738 del 08/06/2023;
- la comunicazione pervenuta in data 01/08/2023, protocollo in ingresso n. 107853, con la quale il tecnico incaricato dal citato Consorzio, geom. Renzo Alessandro Rollero, ha trasmesso gli elaborati progettuali ad integrazione dell'istanza;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della l.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione.

Visto il progetto precedentemente approvato con D.D. n. 1806/DA1813B del 22/05/2019, e la documentazione allegata all'istanza prot. 78882 del 5/6/2023 nonché la successiva documentazione integrativa, conservate agli atti, ed in particolare:

- la Relazione tecnica dell'intervento dell'Aprile 2023 e la successiva integrazione, redatte dal geom. Renzo Alessandro Rollero e dal geom. Lino Bruna, iscritti al Collegio dei Geometri di Torino rispettivamente ai nn. 6718 e 6666;
- la Relazione specialistica forestale del giugno 2023, redatta dalla dott.sa for. Maria Maddalena Vietti Niclot, iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n. 625;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati alla istanza.

Considerato che:

- le modifiche ed adattamenti al progetto autorizzato sono soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989 e rientrano nella categoria di opere individuate all'art. 64 della l.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8, Allegato A della l.r. n. 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- l'intervento rientra tra quelli ammessi agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.4 del P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte, limitatamente al tratto principale che collega la località Cresto alle località Bernucchio e per la parte del ramo secondario n.2 tra la sezione 1495 e la sezione 2500 (rispettivamente sezioni 1230 e 2500 del progetto ammesso a finanziamento con D.D. n. 1598/A1813B del 19/06/2020);
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- con nota prot. n. 107864 in data 01/08/2023 questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi di recupero e riqualificazione con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;
- il progetto precedentemente autorizzato ex l.r. 45/1989 e smi con D.D. n. 1806/DA1813B del 22/05/2019 consiste in:
 - realizzazione di una strada forestale costituita da un tracciato principale che ha inizio da un tratto viabile proveniente dalla Strada Comunale in località Bernucchio e termina collegandosi all'esistente Strada Comunale in località Cresto, e da tre rami secondari con lo scopo di raggiungere una più ampia superficie boscata;
 - la pendenza del versante in corrispondenza del tracciato è stata valutata su valori medi compresi tra il 30% ed il 70%, con generalmente con sistemazione delle sponde in compensazione tra sterro e riporto, mentre nei tratti più acclivi sono previste delle scogliere realizzate con massi e blocchi lapidei reperiti principalmente in loco;

- gli sbancamenti ed i riporti sono stati previsti per quanto possibile sui terrazzamenti esistenti, con particolare riguardo ai manufatti presenti lungo il tracciato (muri di contenimento in pietra a secco);
- le piazzole permanenti destinate al deposito ed alla lavorazione del legname abbattuto sono previste nella parte centrale del tracciato in aree semipianeggianti, mentre nei tratti finali dei rami ciechi è prevista la piazzola di manovra ed inversione (non rappresentate negli elaborati grafici allegati all'istanza);
- il piano viabile viene realizzato in terra battuta, elevandone le caratteristiche fisiche dove necessario (zone umide o con presenza di argilla) mediante la realizzazione di fondo migliorato con misto granulare stabilizzato con legante naturale, o inerbito nei tratti attigui a zone scarsamente boscate;
- il piano viabile avrà principalmente pendenza trasversale del 3% verso valle per permettere la naturale estrazione delle acque meteoriche dalla carreggiata oppure il 3% verso monte in caso di costruzione di canaletta in c.l.s. per la raccolta delle acque;
- nei tratti ove la pendenza longitudinale della pista è inferiore all'8 % è prevista la posa di canalette taglia-acqua trasversali metalliche costituite da un profilo ondulato (tipo guard-rail) annegato in un getto di calcestruzzo con un intervallo di 50 m, tra l'8% ed il 12% l'intervallo sarà pari a 25 m, oltre il 12 % l'intervallo sarà ulteriormente ridotto. Sul lato di valle in corrispondenza delle canalette è prevista la realizzazione di un cumulo di ciottoli debolmente cementati allo scopo di evitare l'erosione della banchina e della scarpata;
- il tracciato in progetto prevede l'intercettazione alcuni impluvi dove sono previsti attraversamenti mediante guadi a corda molle con piano di calpestio realizzato con posizionamento di lastre di pietra, sotto ai quali è prevista la posa di tubazioni in cemento autoportante per lo smaltimento della portata di magra e massiciata in pietra a secco ancorata alle rocce sottostanti;
- con la richiesta di autorizzazione del 05/06/2023 (protocollo in ingresso n. 78882) sono state previste alcune modifiche e adattamenti rispetto al progetto autorizzato con la D.D. n. 1806/DA1813B del 22/05/2019, dettagliatamente elencate e motivate nella "*Relazione tecnica dell'intervento*" dell'Aprile 2023 e nella successiva integrazione, che si possono brevemente riassumere in :
 - modeste variazioni dello sviluppo del tracciato rappresentate negli elaborati grafici di progetto;
 - diversa dislocazione delle piazzole di scambio, manovra e lavorazione;
 - diversa dislocazione, tipologia e consistenza delle opere di contenimento a monte e a valle del tracciato e delle cunette di smaltimento delle acque.
- l'intervento ricade nelle particelle censite al NCT del Comune di Monastero di Lanzo – foglio 21 e 22, nel comune di Pessinetto – foglio 31, 32 e 33 e nel comune di Ceres – foglio 33, dettagliate nell'elaborato cartografico Tavola 1 b "*planimetria catastale*" del febbraio 2023;

- la superficie interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza, oltre che di prati e prato-pascoli della media montagna, di diverse tipologie forestali diversamente mosaicate, meglio individuate nella carta forestale allegata all'istanza, e sinteticamente rappresentate da: faggeta oligotrofica governata a ceduo, boscaglie pioniera d'invasione di ex coltivi e pascoli abbandonati rappresentate da Acero-tiglio-frassineti e da Betuleti con presenza di altre latifoglie, ceduo di castagno a diversi stadi evolutivi;
- nelle aree in esame non è stata rilevata la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale;
- l'introduzione delle modifiche e degli adattamenti morfologici per il completamento dell'intervento comportano una variazione della superficie e dei volumi interessati. In particolare si verifica un incremento della superficie trasformata di circa 6.528 m² per complessivi 38.768 m² interamente boscata, ed un aumento dei volumi di 12.545 m³ per complessivi 29.293 m³, con parziale compensazione tra scavi e riporti, e spandimento in loco del materiale in eccesso nelle aree limitrofe;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari, ritengono che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprimono parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i., le modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecnico-costruttive dettate con la D.D. n. 1598/DA1813B del 19/06/2020, con la quale il Consorzio Strada Interpodereale Sistina - Menulla - Costa Piana è stato ammesso in via definitiva al regime di aiuti previsto dalla Operazione 4.3.4 "*Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali*" del P.S.R. 2014-2022 della Regione Piemonte;
- al termine dei rami ciechi dovranno essere realizzate le piazzole di manovra/inversione come previsto dalle "*Linee guida per la progettazione e la costruzione delle piste e strade in ambito forestale*" di cui alla op. 4.3.4. del P.S.R. 2014-2022 della Regione Piemonte;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

- durante gli scavi dovrà essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo laddove possibile a rimetterla in posto a lavori ultimati. Deve essere garantito il recupero del soprassuolo nelle aree interessate dai lavori attraverso operazioni di inerbimento con idrosemina od altra tecnica finalizzata allo scopo entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra, e ripetuta nelle stagioni seguenti fino a che la nuova cotica erbosa non risulti pienamente affermata;
- il soggetto autorizzato, prima di eseguire i guadi, deve consultare il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 della L.r. n° 37/2006. Qualora le disposizioni impartite dal citato Servizio dovessero determinare modifiche al progetto degli attraversamenti, il Consorzio dovrà presentare a questo Settore domanda di variazione progettuale ed ottenere una nuova autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989;
- al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive.

Torino, 6/10/2023

I Funzionari incaricati
dott. for. Guido Bogo

dott. for. Giacomo Furlan

Visto
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/1102/2023C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Consorzio strada interpodereale Sistina Menulla Costa Piana

Intervento: Richiesta nuova autorizzazione in variante per la realizzazione di viabilità forestale nei comuni di Monastero di Lanzo - Pessinetto - Ceres.

Comuni sede intervento: Monastero di Lanzo in località Borgata Cresto, Pessinetto in località Bernucchio e Ceres in località Pas.

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 17864 del 24/04/2023 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione fornita dal richiedente si esprime quanto segue.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici e costruttivi, dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- il progetto in oggetto consiste nella variante all'esecuzione di una pista sterrata, lunga circa 2.7 Km, che prevede la realizzazione di 3 rami laterali e la cui larghezza massima è di 3.0 m oltre a 0.5 m di banchina;
- i lavori di realizzazione della pista, eseguita a mezza costa con compensazione tra scavi e riporti, hanno richiesto modesti adeguamenti planimetrici rispetto al progetto autorizzato e hanno comportato la mancata realizzazione di alcune opere di contenimento previste;
- le modifiche al progetto iniziale sono derivate dall'esame del contesto geologico e morfologico naturale e dalla verifica della profondità del substrato roccioso, che in alcuni settori è risultato essere subaffiorante rendendo inutile la realizzazione di alcune delle opere di sostegno progettate;
- dal punto di vista geologico viene descritto che il substrato roccioso risulta ricoperto da un primo strato detritico derivante dall'alterazione del substrato medesimo, che a sua volta può essere ricoperto da detrito di falda a ciottoli e ghiaia con abbondante matrice fine, oppure direttamente da una sottile coltre di depositi eluvio-colluviale. Tali depositi frequentemente si intersecano e si



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

mescolano, così da rendere difficile distinguerli, e nel complesso possiedono buone caratteristiche geotecniche;

- i depositi in questione sono costituiti da grandi blocchi immersi in matrice ghiaioso sabbiosa con limo e il loro spessore è assai variabile, fino ad essere del tutto assente sui versanti più acclivi dove affiora il substrato roccioso e maggiormente potente (anche superiore ad alcuni metri) nei luoghi a minor pendenza;
- vengono illustrati i tratti che sono stati oggetto di modifica rispetto al progetto autorizzato e la motivazione delle modifiche effettuate;
- sono state eseguite nuove verifiche di stabilità, nei tratti dove non è presente l'ammasso roccioso, che hanno fornito coefficienti di sicurezza superiori al minimo imposto dalla normativa;
- nella Relazione geologica viene osservato che l'area dove è realizzata la pista non presenta dissesti evidenti, a significare che il materiale si regge sui pendii esistenti con coefficienti di sicurezza superiori a 1;
- viene inoltre ribadito che la pista si presenta stabile con le modifiche apportate, probabilmente anche a causa del contesto morfologico che si è rilevato più favorevole rispetto a quello rilevato inizialmente e delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato per la realizzazione del sottofondo unitamente a quello scavato.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la variante alla realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di interesse geologico-geomorfologico e geotecnico già contenute nella DD 1806 del 22/05/2019, che si riportano di seguito:

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- la regimazione delle acque superficiali presso i segmenti di pista in tornante deve essere realizzata avendo cura di evitare rilasci anomali sul pendio per concentrazione laddove non sia possibile un recapito all'interno di impluvi stabili posti nelle immediate vicinanze. Va pertanto favorita la diffusione delle acque su ampie superfici per garantire il miglior equilibrio idrogeologico;
- il sistema di regimentazione delle acque superficiali deve essere mantenuto in piena efficienza operando tutti gli eventuali aggiustamenti del caso, in particolare nel tratto in rilevato individuato alla sezione 440. Analoga cura ed attenzione manutentiva deve essere posta anche in riferimento alla gestione delle acque di risorgiva;
- il soggetto autorizzato è tenuto ad eseguire la ricarica del terreno per la formazione del corpo/piattaforma stradale nel pieno rispetto degli indirizzi operativi dettati dalle "Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale";



- la distanza massima tra le canalette trasversali per la regimazione delle acque sul piano viario dovrà essere pari ad almeno 25 m, al fine di garantire la migliore compatibilità idrogeologica ed ottemperare a quanto disposto dalle Linee guida. Non è ammesso adottare un passo maggiore di 25 m anche nei segmenti meno problematici;
- le opere di sostegno dei riporti e quelle di consolidamento dei fronti di scavo devono essere realizzate utilizzando blocchi squadrati, di pezzatura idonea, aventi struttura compatta, non geliva né lamellare, e devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- le scarpate di scavo devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque. Pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dalle Linee guida, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì durante i lavori è necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente, inclusa la rete sentieristica;
- i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi;
- i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati, compresi residui legnosi, rami e cimali, e devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori, nonché essere allocati in via permanente sulle porzioni del pendio passibili in potenza di movimenti gravitativi o di fenomeni di valanga o aventi acclività maggiore del 30%. Tali materiali non possono essere impiegati per imbottimenti e riempimenti vari nonché essere interrati al di sotto della infrastruttura viaria;
- i guadi devono essere realizzati limitando gli scavi in alveo allo stretto necessario, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare tubazioni di diametro inferiore al previsto purché in grado di regimare le portate idriche dei periodi di magra. Dovrà essere posta particolare attenzione durante lo scavo delle sponde per la formazione del giusto raccordo con il passaggio a corda molla della pista, che va realizzato all'incirca alla quota di fondo alveo pre-intervento, introducendo se del caso opportune sistemazioni spondali a carattere puntuale dandone tempestiva comunicazione a questo



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Settore. I tratti d'asta a monte e a valle dei guadi devono essere oggetto di monitoraggio e manutenzione periodica per un intorno geomorfologico significativo, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni che possono favorire evoluzioni indesiderate delle aste. Per le stesse ragioni i guadi dovranno essere mantenuti verificando sempre il rispetto della sezione d'alveo ideale;

- i guadi devono essere utilizzati nei periodi di bassa portata dei corsi d'acqua, ossia quando il passaggio su fondo alveo non è sommerso oppure quando i rami idrici sono in sostanziale condizione di secca, pertanto il soggetto autorizzato è tenuto a prendere informazioni in merito agli innalzamenti dei livelli idrici in rapporto agli eventi meteorici e ad adottare all'occorrenza tutte le misure necessarie di protezione, nei tempi e nei modi più opportuni che il caso richiederà, a garanzia che l'uso dei passaggi in alveo avvenga sempre senza pregiudicare la sicurezza idraulica. Inoltre il soggetto autorizzato svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni a cose e persone derivanti dall'impiego dei guadi;

- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e quelle interessate dagli eventuali tracciati viari di servizio vanno tutte sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, ciò al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale nonché il movimento di terra verso valle;

- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

- il soggetto autorizzato è tenuto a proprie spese e sotto la propria responsabilità a procedere con ispezioni su area vasta, a monte e a valle del tracciato viario secondo una profondità d'indagine ed una tempistica da definire ragionevolmente di concerto con tecnici esperti in materia geologica e delle costruzioni, abilitati all'esercizio della professione, incaricati dallo stesso soggetto autorizzato. In ogni caso deve essere previsto almeno un controllo nell'arco dell'anno e comunque a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente sfavorevole, specie se causa di danni al territorio. Il monitoraggio sullo stato di conservazione della pista forestale va eseguito d'obbligo nei tratti dove il riporto è privo di sostegno ed assume caratteristiche in sezione molto simili ai casi analizzati nelle sezioni numero 160, 550, 800 e 1760, nonché laddove è stato operato uno scavo di controripa secondo le fattispecie sprovviste di manufatti di contenimento di cui alle sezioni 160A, 370, 1080, 1600, 2060 e 2500, tenuto conto che in queste situazioni il fattore di sicurezza conseguente alle verifiche di stabilità globale si attesta sempre su valori di poco superiori all'unità; più in generale, e per buona cautela, vanno tenute sotto monitoraggio tutte le sezioni di verifica con o senza opere sulle ripe stradali che producono un fattore di sicurezza non superiore al termine di 1,3 nella situazione più sfavorevole;

- il soggetto autorizzato è tenuto a prendere informazioni sul pericolo valanghe nel caso di utilizzo della pista nel periodo tardo invernale, e se del caso anche oltre, consultando in primo luogo il bollettino ufficiale delle valanghe ed eventualmente facendo svolgere accertamenti e sopralluogo da tecnici esperti in materia, sempre incaricati dallo stesso soggetto autorizzato;

- il soggetto autorizzato solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del medesimo di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione della



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Il soggetto autorizzato è quindi tenuto a risolvere ogni situazione inattesa indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante i luoghi, operando per tempo al fine di evitare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente. [...];

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni. Non si dovrà abbandonare il materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere;

- durante la fase esecutiva si dovranno integralmente rispettare le indicazioni progettuali dettate dal Geol. Vigna nella Relazione Geologica e nella Relazione Geologica integrativa, in particolare per quanto concerne la verifica della necessità di stabilizzare le scarpate di valle mediante struttura consolidata del tipo "unghia di valle".

visto: Il Coordinatore
Ing. Bruno Ifrigerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore
Arch. Salvatore Martino Femia
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
dott. geol. Barbara Nervo